

Emendamento alla Proposta di DCC n. 34 del 04/07/2026: *Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, all'esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e della Conferenza di Servizi di cui all'art. 70 della L.R. Abruzzo n. 58/2023.*

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali in merito alla proposta di DCC n. 34 del 04/07/2026: *Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, all'esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e della Conferenza di Servizi di cui all'art. 70 della L.R. Abruzzo n. 58/2023, che è stata iscritta all'ODG del prossimo Consiglio Comunale del 17/7/2026,*

- **VISTO** il parere della soprintendenza pervenuto al prot. N. prot. 13133-P del 29/06/2026 del che recita testualmente :

“Si ritiene che la variante “Piano Demaniale Marittimo” del comune di Roseto degli Abruzzi possa essere approvata solo alle seguenti condizioni che dovranno essere integralmente recepite negli elaborati del Piano:

- AMBITO A: Area 10 – 7 – non è ammessa la realizzazione di trabocchi e/o piattaforme in acqua tenuto conto della notevole trasformazione che impongono al paesaggio in questione:-

- **VISTO** il parere prot. 10907/26 del 23/06/2026 della Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territorio e Paesaggio che recita testualmente al primo punto del parere :

“Trabocchi e Pontili (Art. 22 NTA PDMC)”: Si richiede di eliminare ogni riferimento alla possibile realizzazione di nuovi trabocchi, in quanto, l'art.44 del PDMR contempla la sola ristrutturazione, recupero o valorizzazione onde ingenerare dubbie interpretazioni. Mentre per i pontili è necessario prevedere quanto prescritto dall'art.5 comma 45 del PDMR, ovvero: la facilissima rimovibilità, l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, e la lunghezza massima della zona riservata alla balneazione.

- **CONSIDERATO CHE** il Piano Demaniale Regionale approvato DELIBERAZIONE 24.02.2015, n. 20/4 Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative), Art. 2 - Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM) **nell'Art. 5 comma 44** si esprime sui **Trabocchi** e recita:

“I trabocchi e caliscendi della costa abruzzese possono essere ristrutturati/recuperati/valorizzati/utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e s.m.i., nel rispetto della tutela

*del patrimonio storico-culturale e ambientale che non siano in contrasto con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici e paesaggistici degli stessi, come indicato dall'articolo 1 della legge regionale n. 93/1994 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese); e tratta **pontili di passeggiate a mare** con il **comma 45** "Nell'ambito del territorio costiero è possibile realizzare pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi ed ubicazione sono demandati alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero."*

PROPONGONO DI EMENDARE L' ART. 22 della N.T.A. del PDMC all'ODG nel seguente modo:

22.1. Con il Presente P.D.C. è prevista la possibilità di realizzare ~~trabocchi, o in alternativa pontili galleggianti di passeggiata sul mare, come indicativamente previsto negli elaborati di progetto, previo ottenimento di tutti pareri/nulla osta comunque denominati degli Enti preposti e approvazione degli Organi competenti~~ pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi ed ubicazione sono demandati alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero (Art.5 comma 45).

22.2. Le aree in cui è possibile ottenere la concessione di servizio aggregata alla gestione dei ~~trabocchi~~ pontili di passeggiata a mare sono riportate negli elaborati grafici di progetto (Tav. 8a). Esse hanno valore meramente indicativo in merito a dimensioni e standard qualitativi, in quanto la loro esecuzione è rimandata a separata e specifica progettazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 44 e 45 dell'art. 5 del Piano Demaniale Regionale.

22.3. Sono state individuate due aree di nuova concessione da riservare a servizi connessi alla gestione dei ~~trabocchi~~ pontili di passeggiata a mare, le aree **n. 7** e **n. 10**, poste lungo il tratto di lungomare a sud di Roseto, nell'ambito A. La prima in corrispondenza del pennello artificiale posto nei pressi di Via Danubio, la seconda nei pressi dell'asse stradale del sottopasso di Via Marco Polo.

22.4. Il concessionario dovrà realizzare tutte le opere necessarie a garantire un sicuro accesso alle strutture, nonché garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie (realizzazione servizi igienici, ecc.); è consentito l'utilizzo del ~~trabocco anche per attività di pesca-turismo~~ pontile di passeggiata a mare per attività turistico ricettive, nonché di ristorazione.

22.5. ~~Nell'ambito delle concessioni aventi ad oggetto manufatti a uso trabocco, è consentito l'esercizio di attività produttive nel mare territoriale, con particolare riferimento alle attività di acquacoltura, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e della pianificazione territoriale e marittima, nonché con gli obiettivi di tutela dell'ecosistema marino e costiero. Tali attività dovranno essere previamente autorizzate dalle autorità competenti in materia e non dovranno arrecare pregiudizio all'equilibrio ecosistemico e alla tutela del paesaggio costiero.~~ **DA ELIMINARE COMPLETAMENTE**

22.6. L'assegnazione delle concessioni avverrà attraverso le procedure di evidenza pubblica conformemente alle di indirizzo del competente Servizio regionale e alla normativa di settore.

I Consiglieri Comunali

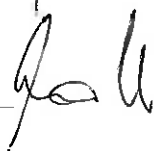
Aceto Christian Gabriele



Enio Pavone



Paolo de Nigris



GABRIELLA
RECCHIUTI

